



COMUNE DI FORINO

(PROVINCIA DI AVELLINO)

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Numero 6

del 30.03.2017

**OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2017 -
CONFERMA.**

L'anno duemiladiciassette, il giorno trenta del mese di marzo, alle ore 18,15, in Forino, nella sala delle adunanze del Municipio, si e' riunito il Consiglio Comunale in sessione Pubblica Straordinaria, in Prima convocazione.

Presiede Gina De Angelis, in qualità di Presidente del Consiglio.

A seguito di formale appello, effettuato dal Segretario Comunale, risultano presenti e/o assenti i seguenti consiglieri:

Nunziata Pasquale	P	Romito Gaetano	P
Riccardi Anna	A	Del Riso Dario	P
Vitolo Francesca	P	Masaniello Gerardo	A
De Angelis Gina	P	Galiotta Katia	A
Lanzetta Luigi	P	Andrita Carmen	A
Marinetto Pasquale Sergio	P	Lima Carmine	A
Ercolino Stefano	A		

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 267/2000, alla presente seduta partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Luciana Iannacchino.

E' presente in aula l'Assessore esterno Amendola Alfonso

Il Presidente, accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona il cons. Francesca Vitolo che fa presente che la situazione è rimasta invariata rispetto all'anno precedente

PREMESSO CHE:

- ✓ l'art. 5 comma 11 del DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2016, n. 244 "Proroga e definizione di termini" (convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19) ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2017 e' differito al **31 marzo 2017**.
- ✓ il comma 26 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispone che "Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,".
- ✓ l'art. 1 comma 42, della Legge 11.12.2016 n. 232 prevede il blocco dell'aumento dei tributi e delle addizionali anche per l'anno 2017, rispetto ai livelli deliberati per il 2016, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI)
- ✓ l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 stabilisce che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

CONSIDERATO CHE

- ✓ A decorrere dall'anno 2016 sono abolite l'IMU e la TASI per le abitazioni principali iscritte nelle categorie catastali diverse da quelle definite "di lusso".

I commi 639 e 669 dell'art.1 L 147/2013 risultanti dopo le modifiche contenute nella Legge di Stabilità 2016 (art. 1, commi da 10 a 17 e da 21 a 23), recitano:

"È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico, sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore" (comma 639);

"Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9" (comma 669).

RICHIAMATI:

- ✓ il regolamento comunale IUC, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 26 /2014, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147 e ss.mm.;
- ✓ la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 29 aprile 2016 avente ad oggetto "Determinazione aliquota TASI e individuazione dei costi dei servizi indivisibili per l'anno 2016";

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione..., le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili";

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dal Comune per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:

- servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del Comune;
- servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
- servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;

RILEVATO che in base all'art. 55 del regolamento comunale TASI il tributo è destinato al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l'anno 2017, determinati secondo quanto indicato dall'articolo del citato regolamento, sono dettagliatamente di seguito riportati;

SERVIZI INDIVISIBILI	IMPORTO PREVISTO PER L'ANNO 2017
Servizio anagrafe, stato civile	56.803,00
Servizio di polizia locale	96.220,00
Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale	96.896,00
Servizio di illuminazione Pubblica	170.481,97
Servizi di protezione civile	13.000,00
TOTALE	433.400,97

DATO ATTO CHE:

- nella determinazione del FSC relativo all'anno 2016 è prevista l'assegnazione al comune di Forino della somma di € 180.440,98 a titolo di ristoro per l'abolizione TASI per l'abitazione principale, € 344,51 a titolo di integrazione ristoro Abolizione TA.S.I. per abitazione principale, come da DM 27/09/2016

- per l'EF 2017 il Ministero dell'Interno con comunicato del 23 gennaio 2017 ha reso noto i dati provvisori del Fondo di Solidarietà Comunale per l'anno 2017.

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 40 del 24 marzo 2017, con la quale sono state confermate per l'anno 2017 le aliquote TASI quale proposta al Consiglio per l'approvazione

RITENUTO opportuno nell'ambito della potestà regolamentare del Comune, in relazione alle esigenze connesse alla predisposizione del bilancio di previsione 2017 ed alle stime di introito della nuova imposta, tenendo conto anche dei costi dei servizi indivisibili, di confermare le seguenti aliquote IUC - TASI per l'anno 2017, senza alcuna detrazione:

1. Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze - categorie catastali A/1-A/8-A/9- DUE per mille;
2. per i fabbricati rurali ad uso strumentale aliquota UNO per mille;
3. per gli altri fabbricati e le aree edificabili aliquota ZERO per mille;

TENUTO CONTO CHE:

- o le aliquote e la/e detrazione/i anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n.147, come segue:

FATTISPECIE IMMOBILE	ALIQUOTA TASI 2017	ALIQUOTA IMU 2017	IMU + TASI	ALIQUOTA IMU MASSIMA AL 31/12/2017
REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	0 per mille	10,6 per mille	10,6 per mille	10,6 per mille
Aliquota immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	0 per mille	10,6 per mille	10,6 per mille	10,6 per mille
Aree fabbricabili	0 per mille	10,6 per mille	10,6 per mille	10,6 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille	ESENTI		
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze	ESCLUSI	ESCLUSI		
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (categorie catastali A/1-A/8-A/9)	2 per mille	4 per mille	6 per mille	6 per mille

DATO ATTO che il Revisore dei Conti con parere allegato al presente provvedimento, ha espresso parere favorevole;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio finanziario;

CON presenti e votanti n. 7 e voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;

N° 10

Al responsabile del Settore Finanziario
del Comune di Forino

OGGETTO: PARERE DELIBERE TRIBUTI 2017 – TASI

Il revisore dei Conti Marla Antonietta Maciariello

Vista la richiesta di parere formulata in data 23/03/2017 dal responsabile dell'Ufficio finanziario dell'Ente,
dott. Gianluca Forgione, in merito alla proposta di cui all'oggetto;

Visti i pareri favorevoli dei responsabili di servizio;

esprime

parere favorevole a quanto stabilito dalla proposta di delibera.

Forino, lì 24/03/2017


Il Revisore Dei Conti
Marla Antonietta Maciariello

DELIBERA

Per quanto innanzi espresso e che qui si intende integralmente riportato e trascritto

DI CONFERMARE:

A.LE ALIQUOTE TASI per l'anno 2017, senza alcuna detrazione:

- Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (categorie catastali A/1-A/8-A/9) DUE per mille;
- per i fabbricati rurali ad uso strumentale aliquota UNO per mille;
- per gli altri fabbricati e le aree edificabili aliquota ZERO per mille;

B.LE ALIQUOTE IMU per l'anno 2017:

- l'Aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: nella misura del 1,06 %;
- l'Aliquota di base 1,06% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
- l'aliquota di base 1,06 per i terreni agricoli;
- l'Aliquota ridotta allo 0,4% a favore: *dell'abitazione principale e relative pertinenze come definite dall'art. 13, comma 2) del citato D.L. 2011/2011 classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10.*
- l'Importo della detrazione di cui al comma 10 dell'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 nr.201, pari ad €. 200,00 applicata a:
 - *abitazione principale e relative pertinenze come definite dall'art. 13, comma 2) del citato D.L. 2011/2011 classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;*
 - alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

DI DARE ATTO CHE:

- ✓ le aliquote di cui sopra rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, n. 147.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con presenti e votanti n. 7 e voti favorevoli unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del dlgs 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito


PARERE favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.lvo 267/2000, dal responsabile dell'Area finanziaria, dott. G. Forgiione

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

Gina De Angelis

Gina De Angelis



Il Segretario Comunale

Dott.ssa Luciana Iannacchino

Dott.ssa Luciana Iannacchino

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del messo notificatore comunale, si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, il giorno 11.04.2017 e vi resterà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, della D.Lgs. n. 267/00.

Il Messo Comunale

Sig. Leopoldo Buonafina

Sig. Leopoldo Buonafina



Il Vice Segretario Comunale

Dott. Gianluca Forgiione

Dott. Gianluca Forgiione


ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30.03.2017

perchè dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art 134 – comma 4 - del D.Lgs. n. 267/2000;

perchè trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 art.134, comma 4;

Dalla Residenza Municipale, li



Il Segretario Comunale

Dott.ssa Luciana Iannacchino

Dott.ssa Luciana Iannacchino